

REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2003 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 3, l'articolo 19, paragrafi 3 e 5, l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'effettiva attuazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio richiede che siano definite alcune modalità concrete. Dette modalità devono essere definite chiaramente in modo da facilitare la cooperazione fra le autorità degli Stati membri competenti per la loro applicazione, con riguardo sia alla trasmissione e al trattamento delle richieste di presa in carico e di ripresa in carico, sia alle domande di informazione e all'esecuzione dei trasferimenti.
- (2) Per garantire la massima continuità fra la convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 343/2003 che la sostituisce, il presente regolamento deve riprendere i principi, gli elenchi e i moduli comuni adottati dal comitato ex articolo 18 della citata convenzione, apportando le modificazioni dovute ai nuovi criteri introdotti e alla formulazione di talune disposizioni, ovvero dettate dall'esperienza.
- (3) È opportuno tenere in debito conto l'interazione fra le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 343/2003 e l'applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce il sistema «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

- (4) È altresì auspicabile, sia per gli Stati membri che per i richiedenti asilo interessati, che un meccanismo permetta di comporre eventuali divergenze tra Stati membri sull'applicazione della clausola umanitaria di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 343/2003.

- (5) La creazione di una rete di trasmissione elettronica diretta a facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 implica che siano introdotte disposizioni relative, da un lato, alle norme tecniche applicabili e, d'altro lato, alle modalità d'utilizzo.

- (6) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽⁴⁾, si applica agli esami dei dati personali operati in applicazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003.

- (7) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, che non è vincolata dal regolamento (CE) n. 343/2003, non partecipa all'adozione del presente regolamento che pertanto non è vincolante né applicabile nel paese fino a quando non sia concluso un accordo che ne consenta la partecipazione al regolamento (CE) n. 343/2003.

- (8) A norma dell'articolo 4 dell'accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia⁽⁵⁾, il presente regolamento viene applicato simultaneamente dagli Stati membri, da un lato, e dall'Islanda e dalla Norvegia, dall'altro. Pertanto ai fini del presente regolamento per «Stati membri» si intendono anche l'Islanda e la Norvegia.

- (9) È necessario che il presente regolamento entri in vigore il più presto possibile, al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.